



COMUNE DI TAIBON AGORDINO

ORDINANZA

N. 40	OGGETTO: PROROGA REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO VEICOLARE IN VIA AL FORTE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE. PERIODO 11.10.2026- 13.10.2026.
Data: 08/10/2026	
	AREA: Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

VISTA la richiesta di regolamentazione del traffico veicolare lungo la Via Al Forte di Taibon Agordino presentata dalla Ditta F.lli DE PRA S.P.A. di Ponte nelle Alpi (BL) pervenuta in data 15.09.2026 ed assunta al nr. 0005524;

VISTA l'ordinanza nr. 37 in data 18.09.2026 con la quale è stato regolamentato il transito lungo Via Al Forte per consentire l'esecuzione dei lavori programmati sino alla data del 02.10.2026;

VISTA l'ordinanza nr. 39 in data 01.10.2026 con la quale è stata disposta una prima proroga delle limitazioni per il periodo compreso tra il 03.10.2026 ed il 10.10.2026;

ACCERTATO che, per il completamento delle lavorazioni e del ripristino del piano viabile, si rende necessario procedere ad un'ulteriore proroga delle limitazioni dal 11.10.2026 al 13.10.2026 compreso;

RIBADITA la necessità che, per consentire una celere conclusione dei lavori, occorre limitare il transito durante l'orario di lavoro istituendo un senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico ed eventuali interruzioni della durata massima di trenta minuti per lavorazioni particolari;

CONSIDERATO pertanto necessario disciplinare la circolazione in maniera tale da consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, limitando per quanto possibile i disagi alla popolazione residente e alle attività presenti;

DATO ATTO che il transito pedonale non è oggetto del presente provvedimento e dovrà essere garantito, compatibilmente con le condizioni di sicurezza e con le esigenze del cantiere;

RITENUTO pertanto indispensabile disporre la chiusura temporanea al traffico del tratto interessato;

VISTO l'art. 32 del vigente statuto comunale;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285;



COMUNE DI TAIBON AGORDINO

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

1. **LA PROROGA DELLE LIMITAZIONI DI CUI ALLE ORDINANZE NR. 37 DEL 18.09.2026 E NR. 39 DEL 01.10.2026, MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI LUNGO VIA AL FORTE, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, nei giorni lavorativi compresi tra il 11.10.2026 ed il 13.10.2026 compreso (sabato 10 e domenica 11 ottobre esclusi dai lavori).**
2. **L'EVENTUALE INTERRUZIONE TOTALE del traffico veicolare durante l'orario di lavoro non potrà estendersi per oltre 30 MINUTI con un successivo transito per almeno ulteriori 10 MINUTI;** tali interruzioni saranno consentite solo nel caso di lavorazioni particolari e/o dimensioni del piano viabile incompatibili con le contemporanee lavorazioni e transito veicolare;
3. La ditta F.Ili DE PRA SPA, in qualità di esecutrice dei lavori, dovrà organizzare le lavorazioni in modo da limitare per quanto possibile i disagi ai residenti e alle attività presenti, garantendo, ove tecnicamente possibile e in condizioni di sicurezza, l'accesso alle proprietà e alle attività interessate e garantendo comunque l'accesso ai mezzi di soccorso qualora le circostanze lo richiedano.
4. La ditta esecutrice dovrà provvedere a dare adeguata e preventiva informazione ai residenti e alle attività presenti nel tratto interessato, indicando il periodo e gli orari di esecuzione dei lavori e le eventuali modalità di accesso durante le lavorazioni.
5. La ditta F.Ili DE PRA SPA è incaricata di provvedere alla posa, al mantenimento e alla rimozione della prescritta segnaletica stradale, nonché alla delimitazione e alla messa in sicurezza dell'area interessata dai lavori, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento.
6. La ditta dovrà garantire in ogni momento adeguate condizioni di sicurezza per il transito pedonale, provvedendo, ove necessario, alla predisposizione di idonei percorsi protetti e opportunamente segnalati.
7. Al di fuori della fascia oraria **08:00–17:00** e nelle giornate non lavorative, la presente limitazione al transito veicolare non sarà operativa, salvo eventuali ulteriori esigenze connesse all'esecuzione dei lavori, per le quali dovranno essere adottati gli eventuali provvedimenti necessari.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota mediante la posa della prescritta segnaletica stradale, da installarsi a cura della ditta esecutrice dei lavori, e mediante le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente;
- che la ditta F.Ili DE PRA SPA provveda al mantenimento in efficienza della segnaletica per tutta la durata della limitazione e alla sua rimozione al termine dei lavori;



COMUNE DI TAIBON AGORDINO

- che la ditta esecutrice provveda a garantire la delimitazione e la messa in sicurezza dell'area di cantiere, nonché la sicurezza del percorso pedonale, adottando tutti gli accorgimenti necessari in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
- che la ditta provveda a dare preventiva comunicazione ai residenti e alle attività presenti nel tratto interessato, informandoli delle modalità e degli orari di esecuzione dei lavori e delle eventuali limitazioni all'accesso;
- che gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 siano incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- I Funzionari, gli Ufficiali, Gli Agenti ai quali è demandato dall'art.12 del Nuovo Codice della Strada l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell'applicazione della presente Ordinanza.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni è ammesso altresì ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento.
- La presente verrà resa nota mediante pubblicazione all'Albo online del Comune di Taibon Agordino.
- Si informa che il responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente atto, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il p è il Segretario Comunale, Dott. Giacomo D'Ancona quale Facente Funzione di Responsabile dell'Area Tecnica.
- La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza alla ditta F.Ili DE PRA SPA e agli organi preposti alla vigilanza.

Il Segretario Comunale
Giacomo D'Ancona

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)